

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali: non scatta il recapture per impiego in manutenzioni temporanee all'estero

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta all'interpello 259 di ieri](#), 19 aprile, l'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare **il tema del recupero (c.d. *recapture*) del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** ex L. 160/2019 **nell'ipotesi di utilizzo temporaneo dei beni all'estero**.

Il caso affrontato è quello di un'impresa che produce macchinari destinati, per loro funzione, ad essere impiegati nell'ambito di un **servizio di manutenzione** di tubazioni o nuove pose **prevalentemente su impianti (*pipeline*) ubicati al di fuori del territorio nazionale**.

Il dubbio palesato dall'istante riguarda **la configurabilità di una "delocalizzazione"**, fattispecie da considerarsi, ai sensi di quanto precisato dalla [circolare AdE 8/E/2019](#), **equivalente alla "destinazione a strutture produttive situate all'estero" che implicherebbe**, se verificatasi entro il periodo di osservazione, **l'applicazione del meccanismo di *recapture***.

Il c.d. meccanismo di *recapture* è stato introdotto dall'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) **in relazione all'iperammortamento dei beni materiali dell'Allegato A** annesso alla Legge di Bilancio 2017 per investimenti effettuati **dal 14.07.2018** (data di entrata in vigore del decreto) ed è tuttora contenuto, con alcune differenze, nelle discipline del credito d'imposta investimenti in beni strumentali all'[articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#) e all'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#).

La *ratio legis* è quella di garantire il rispetto del requisito di territorialità impedendo che un bene non contribuisca effettivamente al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione **localizzata in Italia**.

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con riferimento sia a beni ordinari, sia a beni 4.0, prevede il recupero dell'agevolazione, oltre che nell'ipotesi di

cessione a titolo oneroso, nel caso di **“destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto”** se effettuata entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione per beni ordinari o **avvenuta interconnessione per beni 4.0.**

In tema di **“delocalizzazione”** del bene sono tuttora applicabili i seguenti **casi di deroga alla regola generale di applicazione del *recapture***, nei quali non si configurano ipotesi di recupero dell'agevolazione:

- la **destinazione per natura del bene all'utilizzo in più sedi produttive** e, pertanto, al **temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato**, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità);
- il **temporaneo utilizzo del bene fuori dal territorio nazionale con mantenimento del nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia**, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [risposta all'interpello n. 14 del 24.01.2020](#) in caso di beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.

Nel caso in esame di impiego dei beni agevolati per lo svolgimento di attività di manutenzione **prevalentemente all'estero**, l'Agenzia delle entrate **non ha ravvisato la sussistenza di una struttura produttiva ubicata fuori dal territorio dello Stato.**

Dunque **lo svolgimento di interventi di manutenzione** sulle *pipeline* a carattere temporaneo, anche se prevalentemente effettuato all'estero, **non configura un'ipotesi di “delocalizzazione” ai fini del *recapture***, purché:

- i **beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;**
- i **beni mantengano un nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia.**

Si rammenta che, **in caso di *recapture***, il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo e **il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **le principali caratteristiche del meccanismo di *recapture*** nella previgente disciplina del credito d'imposta ex L. 160/2019 e nell'innovata normativa ex L. 178/2020:

	Credito d'imposta beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020
Beni soggetti a <i>recapture</i>	- Beni ordinari
	- Beni materiali 4.0 Allegato A

Ipotesi di <i>recapture</i>	<ul style="list-style-type: none">- Beni immateriali 4.0 Allegato B- cessione a titolo oneroso del bene- delocalizzazione del bene all'estero
Periodo di osservazione	Entro il 31.12 del secondo anno successivo: <ul style="list-style-type: none">- a quello di entrata in funzione del bene ordinario- a quello di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato A e B)
Modalità di recupero	Restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi
Casi di disapplicazione <i>recapture</i>	<ul style="list-style-type: none">- investimenti sostituivi per beni materiali 4.0 Allegato A- delocalizzazione temporanea all'estero